

B

**Decreto federale  
concernente il finanziamento e l'ampliamento  
dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto  
all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»)**

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 2012<sup>2</sup>,  
*decreta:*

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 81a (nuovo) Trasporti pubblici*

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni provvedono a un'offerta sufficiente in materia di trasporti pubblici su strada, ferrovia e vie d'acqua in tutte le regioni del Paese.

<sup>2</sup> I costi dei trasporti pubblici sono coperti in misura adeguata dai prezzi pagati dagli utenti dei trasporti pubblici.

*Art. 85 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse ai trasporti terrestri.

*Art. 87a (nuovo) Infrastruttura ferroviaria*

<sup>1</sup> La Confederazione assume l'onere maggiore del finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria.

<sup>2</sup> L'infrastruttura ferroviaria è finanziata mediante un fondo. A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:

- a. al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante di cui all'articolo 85;
- b. il prodotto dell'aumento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 130 capoverso 3<sup>bis</sup>;

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2012 1283

- c. il 2 per cento delle entrate provenienti dall'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche;
- d. 2300 milioni di franchi all'anno dal bilancio generale della Confederazione; la legge disciplina l'indicizzazione di questo importo.

<sup>3</sup> I Cantoni partecipano in misura adeguata al finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria. La legge disciplina i dettagli.

<sup>4</sup> La legge può prevedere un finanziamento complementare da parte di terzi.

*Art. 130 cpv. 3<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>3bis</sup> Per finanziare l'infrastruttura ferroviaria le aliquote sono aumentate di 0,1 punti percentuali.

*Art. 196 n. 3, cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può utilizzare il 9 per cento del prodotto netto dell'imposta di consumo a destinazione vincolata di cui all'articolo 86 capoversi 1 e 4, ma al massimo 310 milioni di franchi all'anno. La legge disciplina l'indicizzazione di questo importo.

<sup>3</sup> Il finanziamento dei grandi progetti ferroviari conformemente al capoverso 1 avviene tramite il fondo di cui all'articolo 87a capoverso 2.

## II

<sup>1</sup> Il presente controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. È sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni insieme all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici», secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale, se tale l'iniziativa non è ritirata.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.